**Asmel Consortile S.C. a r.l.**

Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 –
Roma

Sede Operativa: Centro Direzionale -
Isola G1 - Napoli

P.Iva: 12236141003

www.asmecomm.it – portale di
committenza pubblica

COMUNE DI PRATOLA SERRA (AV)

Via G. Picardo, 31—83039 Pratola Serra
(AV) – www.pratolaserra.gov.it

COMUNE DI PRATOLA SERRA**Provincia di Avellino****SETTORE TECNICO**

Via G. Picardo, 31 – 83039 – Tel. +390825967816 – Fax: +390825967815

<http://www.pratolaserra.gov.it>

P.E.C.: pratola.utc@asmepec.it

Rif. Prot. n. 4883 del 17/10/2016

Lavori di “Messa in sicurezza e miglioramento sismico dell’Edificio adibito a scuola primaria di primo grado – Capoluogo – sito in via Carmine Marano”.

Ai sensi dell’art. 60, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

PRESTAZIONI PER L’ATTIVITA’ DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

Servizi tecnici di ingegneria e architettura

Ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

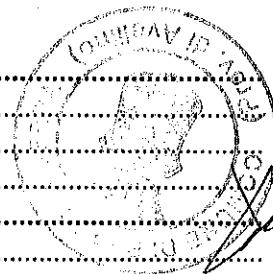
PRESTAZIONI PER L’ATTIVITA’ DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

CUP: E71E14000550009

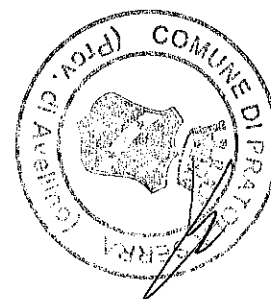
CIG : 6752441297

Sommario:

- 1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE**
- 1.1. Termine per la presentazione dell’offerta.....
- 1.2. Modalità di presentazione dell’offerta
- 1.3. Recapito presso la Stazione appaltante
- 2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA**
- 2.1. Quantitativo o entità dell’appalto
- 2.2. Qualificazione dei lavori oggetto delle prestazioni
- 2.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione
- 2.4. Operatori economici che possono partecipare
- 3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- 3.1. Documentazione amministrativa preliminare.....
- 3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione



3.3.	Condizioni relative a talune tipologie di offerenti
4.	CAPO 4 – OFFERTA
4.1.	Offerta Tecnica
4.2.	Offerta Economica
5.	CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5.1.	Valutazione dell'Offerta Tecnica
5.2.	Valutazione dell'Offerta Economica
6.	CAPO 6 – FASE DI GARA
6.1.	Apertura della gara
6.2.	Cause di esclusione in fase di ammissione
6.3.	Ammissione degli offerenti.....
6.4.	Gestione dell'Offerta Tecnica
6.5.	Gestione dell'Offerta Economica.....
6.6.	Offerte anomale o anormalmente basse
7.	CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1.	Verballi
7.2.	Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
7.3.	Aggiudicazione provvisoria
7.4.	Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016
7.5.	Aggiudicazione definitiva
8.	STIPULA DEL CONTRATTO
8.1.	Condizioni per la stipula del contratto
8.2.	Obblighi dell'aggiudicatario
9.	DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI
9.1.	Dichiarazioni e documentazione amministrativa
9.2.	Modulistica disponibile per la partecipazione
9.3.	Casi particolari nell'utilizzo dei modelli
9.4.	Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione
10.	CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
10.1.	Controversie
10.2.	Altre disposizioni e informazioni
10.3.	Riserva di aggiudicazione
10.4.	Divieti legali conseguenti all'aggiudicazione



PARTE PRIMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al **punto IV.3.4) del bando di gara**;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 e le due buste interne di cui alla lettera b), deve pervenire alla Stazione appaltante:
 - entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a);
 - all'indirizzo di cui all'articolo 1.3, lettera a);
 - con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3, lettere b) e c);
- b) nel seguito del presente disciplinare con il termine **«busta dell'Offerta Tecnica»** si intende la busta interna contenente i documenti e gli elaborati che costituiscono l'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1, con il termine **«busta dell'Offerta Economica»** si intende la busta interna contenente la sola Offerta Economica alla condizioni e con le modalità di cui all'articolo 4.2;
- c) le buste interne di cui alla lettera b) devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio di cui al successivo articolo 1.3, lettera d);
- d) il plico pertanto deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, le due buste interne di cui alla lettera b), recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

«Offerta Tecnica»

e

«Offerta Economica».

1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	Comune di Pratola Serra		Ufficio	Tecnico	
Indirizzo	Via G. Picardo		num.	31	
CAP	83039	Località	Comune di Pratola Serra (AV)		Provincia AV

- b) il recapito di documenti deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con libertà di scelta della modalità di invio;
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle modalità diverse dalla raccomandata del servizio postale universale, deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 13:00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) la documentazione consegnata deve essere contenuta in un plico chiuso idoneamente sigillato;
- e) il plico recapitato alla Stazione appaltante deve recare all'esterno, oltre all'intestazione dell'offerente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima.

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) (punto II.2.1) del bando di gara)

Valore stimato complessivo dell'appalto: € 73.000,00, oltre oneri cassa ed iva come per legge, così costituito:



a)	Direzione dei lavori, contabilità, assistenza al collaudo, prove di accettazione -	€ 43.500,00
b)	Coord. per la sicurezza in fase di esec.ne art. 92 d.lgs. n. 81/2008 -	€ 23.500,00

2.2. Qualificazione dei lavori oggetto delle prestazioni:

- per «ID Opere» si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. n. 143 del 2013; per «Categoria», ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico «ID Opere»;
- per «Classe e categoria» si intende la classe e la categoria (o la sola classe in assenza di categorie) di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza nel prospetto di cui alla successiva lettera d);
- per «Grado di complessità» si intende il coefficiente «G» riportato nella stessa tavola in corrispondenza del relativo «ID Opere»;
- la qualificazione dei lavori ai fini delle prestazioni tecniche da svolgere è così individuata:

ID opere	Grado di complessità	Declaratoria sintetica	Importo
S.03 E.08	0,95	Strutture o parti di strutture in cemento armato – verifiche strutturali relative – ecc. Edificio scolastico.	€1.080.950,00

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.3) del bando di gara)

Durata in giorni: 245

2.4. Operatori economici che possono partecipare

2.4.1. Individuazione degli operatori economici che possono partecipare:

- possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici di cui all'articolo 46, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - liberi professionisti singoli;
 - liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali", da non confondere con i raggruppamenti temporanei;
 - società di professionisti;
 - società di ingegneria;
 - prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
 - consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- gli operatori economici di cui alla precedente lettera a) possono altresì partecipare e presentare offerta in una delle seguenti forme di aggregazione tra gli stessi:
 - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
 - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica che opera con autonomia sotto il profilo imprenditoriale e fiscale (titolare di una propria partita IVA).

2.4.2. Requisiti di idoneità all'esercizio delle professioni:

(art. 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

- nell'ambito degli operatori economici di cui all'articolo 2.4.1, devono essere presenti, e indicati **nominativamente**, i seguenti soggetti (**professionisti persone fisiche**) che firmeranno gli atti oggetto dell'appalto, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
 - un architetto o un ingegnere per la progettazione;



[Handwritten signature]

- un architetto per interventi su immobili vincolati (articolo 52 R.D. n. 2537 del 1925);
- un ingegnere per opere di ingegneria;
- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (**persona fisica**) di una o più d'una delle figure professionali di cui alla precedente lettera a), se ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente;
- c) è ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui alla lettera a), ferme restando i limiti alle singole competenze professionali;
- d) tra i professionisti di cui alla lettera a) deve essere individuato il soggetto (**professionista persona fisica**) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. **CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

(Documentazione da introdurre direttamente nel plico di invio)

3.1. Documentazione amministrativa preliminare

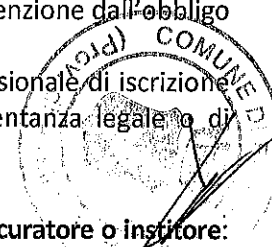
Per Documentazione amministrativa preliminare si intendono le dichiarazioni e i documenti di cui ai seguenti articoli da 3.1.1 a 3.1.3, diversi da quelli relativi ai requisiti degli offerenti di cui ai **punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del bando di gara.**

3.1.1. Dichiarazioni e altra documentazione:

- a) domanda di partecipazione, sottoscritta dall'operatore economico, con imposta di bollo debitamente assolta ai sensi delle vigenti leggi; in caso di partecipazione in una delle forme di aggregazione di cui allo stesso articolo 2.4.1, lettera b), tutti i singoli operatori economici aggregati presentano la domanda oppure sottoscrivono una domanda unitaria;
- b) dichiarazioni relative alla forma di partecipazione tra quelle di cui all'articolo 2.4.1, lettera a), con la specificazione se trattasi di partecipazione in forma singola o in una delle forme di aggregazione di cui allo stesso articolo 2.4.1, lettera b);
- c) dichiarazioni che attestino la presenza nell'offerente dei soggetti (**professionisti persone fisiche**) richiesti all'articolo 2.4.2;
- d) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
 - il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
 - il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- e) dichiarazione, ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva:
 - **limitatamente agli offerenti con dipendenti, con collaboratori soggetti a contribuzione INPS e a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
 - del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato e del numero dei dipendenti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.
 - **limitatamente agli offerenti senza dipendenti, senza collaboratori soggetti a contribuzione INPS e a società di ingegneria senza soci soggetti a contribuzione INPS**, di esenzione dall'obbligo di contribuzione INPS e INAIL corredata dalla relativa motivazione;
 - in tutti i casi: estremi di iscrizione alle Casse autonome di previdenza professionale di iscrizione dei singoli operatori economici e delle persone fisiche titolari di rappresentanza legale o di direzione tecnica, se professionisti.

3.1.2. Altre dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):

- a) operatori economici la cui offerta o altra documentazione è sottoscritta da un procuratore o istitutore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione



[Handwritten signature]

- institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **raggruppamenti temporanei**, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 50/2016:
- b.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - b.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b.3) ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato;
 - b.4) **dichiarazioni degli operatori economici raggruppati** o che intendono raggrupparsi, distintamente per ciascuno in relazione a quanto di propria pertinenza, relative a:
 - situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1;
 - possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3, alle condizioni di cui al successivo articolo 3.3.4;
- c) **operatori economici aggregati in contratti di rete**, di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinqies, del decreto-legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009:
- c.1) atto pubblico o scrittura privata con i quali è stato stipulato il contratto di rete, oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con i medesimi contenuti dell'atto originale; la documentazione deve essere idonea all'accertamento della compatibilità tra le pattuizioni contrattuali tra gli operatori economici in rete e la partecipazione alla gara;
 - c.2) generalità dell'Organo comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, se abbia o meno il potere di rappresentanza e se abbia o meno soggettività giuridica, salvo che tali informazioni siano contenute nel predetto atto pubblico o nella predetta dichiarazione;
 - c.3) generalità degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, limitatamente a quelli individuati ai fini dell'esecuzione totale o parziale delle prestazioni e, se diversi, anche a quelli che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3;
 - c.4) **dichiarazioni degli operatori economici aderenti al Contratto di rete** indicati ai fini dell'esecuzione delle prestazioni o che mettono in comune i requisiti di ordine speciale, distintamente per ciascuno in relazione a quanto di propria pertinenza, relative a:
 - situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
 - possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3 alle condizioni di cui al successivo articolo 3.3.4;
- d) **consorzi stabili e consorzi di cooperative**: ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, e dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, i consorzi devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati; in questo secondo caso:
- d.1) generalità degli operatori economici consorziati individuati ai fini dell'esecuzione totale o parziale delle prestazioni;
 - d.2) generalità degli operatori economici consorziati, se diversi da quelli di cui al punto sub d.1), che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3;
 - d.3) **dichiarazioni degli operatori economici consorziati** di cui ai punti sub d.1) e sub d.2), distintamente per ciascuno in relazione a quanto di propria pertinenza, relative a:
 - situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
 - possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3;

**3.1.3. Protocollo di legalità o Patto di integrità e altri accordi multilaterali
(articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012)**

Accettazione del protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante con deliberazione DLP 46 del 26.05.2015, dichiarazione di impegno al suo rispetto.

3.1.4. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

In applicazione della deliberazione dell' ANAC, del 22 dicembre 2015, n. 163, *"Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per l'anno 2016"*, la partecipazione è esente dalla contribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3.1.5. Sopralluogo

- a) dichiarazione di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori per i quali sono affidati i servizi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo offerto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, la documentazione a base di gara adeguata e il corrispettivo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto.
- b) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo – a carattere non assistito in sito, con le modalità di cui all'articolo 9.4.2, autonoma rispetto alla dichiarazione di cui alla precedente lettera a); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante.

3.1.6. Subappalti e sub affidamenti

Gli offerenti non possono avvalersi del subappalto – giusto art. 31, comma 8 (ultimo periodo) del D.Lgs. n. 50/2016.

3.1.7. Cauzione provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

- a) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per un importo **pari al 2 per cento dell'importo del corrispettivo per la fase di esecuzione, di cui all'articolo 2.1, numero 2)**, costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 58 del 2005, con firma "digitale" o "elettronica qualificata", deve chiaramente riportare l'indicazione dell'indirizzo internet e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
 - b.1) si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a),

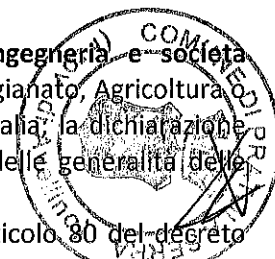
- punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004; o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
- b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;
- c) ai sensi degli articoli 84 e 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008; in caso di raggruppamento temporaneo la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati.

3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione

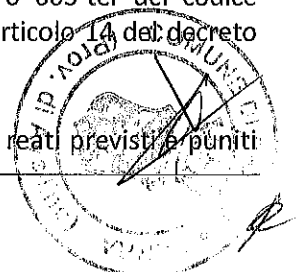
3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 45, 80 e 83, del d.lgs. n. 50 del 2016)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 6.1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con l'identificazione dell'offerente e del relativo personale tecnico che intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e l'offerente stesso, come segue:
 - a) indicazione delle seguenti **persone fisiche**:
 - a.1) il titolare dello studio se si tratta di **liberi professionisti singoli**;
 - a.2) tutti i professionisti associati se si tratta di **associazioni professionali di liberi professionisti** (studi associati), costituite in vigenza della legge n. 1815 del 1939 (ora abrogata);
 - a.3) tutti i professionisti soci se si tratta di **società di professionisti** (società di persone costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016);
 - a.4) **limitatamente alle società di ingegneria** (società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016):
 - i professionisti che sono anche amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - il direttore tecnico di cui all'articolo 254 del D.P.R. n. 207 del 2010;
 - gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - limitatamente a società con meno di quattro soci: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento), in ogni caso persone fisiche;
 - b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui al numero 1), lettera a), **limitatamente a quelli che si intendono utilizzare nell'esecuzione dell'incarico, anche ai fini del possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 2.4.2, lettera a)**, indicando altresì se si tratta di:
 - b.1) professionisti dipendenti;
 - b.2) professionisti consulenti con contratto su base annua, iscritti nei pertinenti Albi professionali, che abbiano fatturato nei confronti dell'offerente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. Si precisa che a tale scopo non assumono rilievo i collaboratori o i contratti atipici diversi da quelli di cui al primo periodo del presente punto sub. b.2);
 - c) indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini o Albi professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione degli amministratori muniti di potere di rappresentanza delle società di capitali che non siano professionisti;
 - d) **offerenti in forma societaria (società di professionisti, società di ingegneria e società consortili)**: iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa del numero e della località di iscrizione, nonché delle generalità delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a);
- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma, dichiarati come segue:



- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 186-bis, commi dal terzo al quinto, del R.D. n. 267 del 1942, alle condizioni di cui al successivo articolo 3.3.3;
 - b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente tutte le **persone fisiche** di cui al precedente numero 1), lettera a);
 - c) che non è stata pronunciata sentenza di condanne rilevanti passate in giudicato. Tali dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente tutte le **persone fisiche** di cui al precedente numero 1), lettera a);
 - d) **limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria**: che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;
 - e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
 - g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;
 - h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno;
 - i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; sono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC;
 - l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 - è inferiore a 15;
 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
 - m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittori di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- m-bis) (omissis, non applicabile);
- m-ter) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti



dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente tutte le **persone fisiche** di cui al precedente numero 1), lettera a);

m-quater) che, rispetto ad un altro partecipante alla medesima gara, non si trova oppure si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente:

--- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

--- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

--- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto l'operatore economico deve dichiarare:

a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

b) se vi sono tali soggetti cessati:

--- l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;

--- l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;

4) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo, oppure in più di un raggruppamento temporaneo;

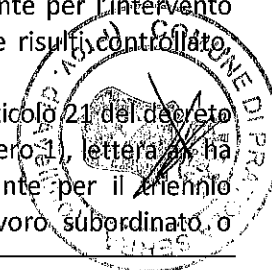
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative per la quale il consorzio concorre;

c) per cui non vi è un soggetto che fa parte di questo operatore economico che in una società di professionisti o una società di ingegneria concorrenti, svolga un ruolo di amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, tra quelli di cui all'articolo 254, comma 3, o all'articolo 255, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010;

5) **assenza di cause di incompatibilità o altre cause ostative alla partecipazione** previste:

a) dall'articolo 10, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che nessuno dei professionisti di cui al numero 1), lettera a), ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l'intervento oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;

b) dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013, ovvero che nessuno dei professionisti di cui al numero 1), lettera a), ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e non ha concluso contratti di lavoro subordinato o



autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

3.2.2. Requisiti di ordine speciale (punto III.2.2) e III.2.3) del bando di gara)

Capacità economico-finanziaria

I requisiti devono essere posseduti e dichiarati nelle seguenti misure:

1) quanto alla lettera b):

servizi tecnici nei limiti indicati di seguito, svolti negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data del bando di gara, per un importo dei lavori non inferiore 2,5 volte l'importo dei lavori, **distintamente per ciascuna delle categorie come definite all'articolo 2.2, lettera a) e individuate allo stesso articolo 2.2, lettera d)**, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella colonna «**lettera b)**» della seguente tabella:

decennio di riferimento: dal 2006 al 2016					
ID opere		Grado complessità	Declaratoria sintetica	Lavori da bando	Importi x 1.000 Requisito minimo: Lettera b)
S.03 E.08		0,95	Strutture o parti di strutture in cemento armato – verifiche strutturali relative – ecc. Edificio scolastico	€ 1.080	€ 2.160

Per le definizioni usate nella tabella si rinvia al precedente articolo 2.2. L'offerente **deve allegare una distinta** dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, della descrizione sommaria, del committente, dell'ubicazione, del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto b.1), del soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con lo «ID Opere» e della classe e categoria pertinenti e dell'importo dei lavori; la distinta deve essere sottoscritta dal progettista con le stesse modalità previste per le dichiarazioni. A tale scopo:

b.1) ai fini del requisito sono valutabili esclusivamente i lavori individuati come segue:

- per le prestazioni rese a partire dal 21 dicembre 2013, lavori delle categorie di cui alla parte alfabetica della sigla alfanumerica nella colonna "ID Opere", aventi un grado di complessità "G" non inferiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata al predetto decreto;
- per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013, i lavori delle classi e categorie (o delle sole classi in assenza di categorie) di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza nel prospetto di cui all'articolo 2.2, lettera d);

b.2) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti servizi:

- aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni;
- piano di sicurezza e coordinamento (fase di progetto);
- coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva.

b.3) un lavoro non può essere computato più di una volta:

- qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi di cui al precedente punto b.2). Ai fini del requisito di cui alla presente lettera b), possono concorrere anche i lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla successiva lettera c);
- in caso di raggruppamento temporaneo qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento offerente;

b.4) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili negli ultimi 10 (dieci) anni, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;

b.5) i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che per committenti privati purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio

- pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
- b.6) fermi restando i limiti di cui al precedente punto sub. b.5), l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, da considerare ai fini dei requisiti è:
- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
 - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se il lavoro è in corso;
 - quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
 - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
 - l'importo di cui al primo trattino possono essere incrementati delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
- b.7) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale/capannone industriale/tronco stradale (dal mese/trimestre dell'ultima condizione di cui al precedente punto sub. b.6) all'ultimo mese/trimestre per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); il calcolo della rivalutazione deve essere fatto, per ciascun lavoro, a cura dell'offerente; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi non rivalutati;

3.3. Condizioni relative a talune tipologie di offerenti

Ai fini della quantificazione e individuazione dei requisiti la Stazione appaltante applica il principio comunitario di non discriminazione tra gli operatori economici in base alla loro qualificazione giuridica; pertanto sono disapplicate le norme del diritto nazionale che violano palesemente tale principio.

3.3.1. Operatori economici stabiliti in paesi diversi dall'Italia

Agli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia (purché paese aderente all'Unione Europea, oppure paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in base ad altre alle norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità), devono dichiarare, oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza.

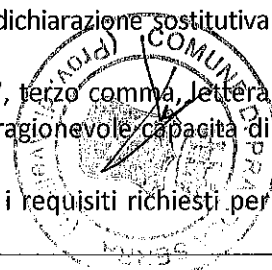
3.3.2. Operatori economici costituiti in forma societaria

Se l'offerente è una società tra professionisti o una società di ingegneria costituita dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla costituzione può documentare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3; anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, se si tratta di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente, se si tratta di società di capitali.

3.3.3. Operatori economici in concordato preventivo con continuità aziendale

Ai sensi dell'articolo 186-bis, commi dal terzo al quinto, del R.D. n. 267 del 1942, è ammesso l'operatore economico che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che non si tratti di mandatario o capogruppo, che nessun altro operatore economico raggruppato nello stesso raggruppamento temporaneo sia assoggettato a procedura concorsuale e che l'operatore economico in concordato allegghi:

- a) l'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dal Tribunale competente o una dichiarazione sostitutiva che riporti gli estremi di tale autorizzazione;
- b) la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- c) la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per



Pr

l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e che si impegna altresì a subentrare all'operatore economico offerente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al contratto.

3.3.4. Operatori economici raggruppati, in contratti di rete o GEIE

Nei raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, del codice, i requisiti di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3, lettere b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. In ogni caso:

- a) --- per requisiti posseduti si intendono quelli utilizzati per la partecipazione alla gara;
--- ai singoli mandanti non sono richiesti percentuali minime di possesso dei requisiti;
- b) il requisito del possesso del sistema di garanzia della qualità o delle prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità di cui al precedente articolo 3.2.4, può essere posseduto da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati.

Ai sensi rispettivamente dell'articolo 45, commi 1 e 2, e dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile e per quanto non diversamente disposto, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 o che hanno stipulato un contratto di rete.

3.3.5. Consorzi stabili di società

I consorzi stabili sono formati esclusivamente da società di professionisti e da società di ingegneria, anche in forma mista tra le stesse, composti da non meno di tre società consorziate che hanno operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto. Inoltre:

- a) ai sensi dell'articolo 256, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, i consorzi stabili si qualificano attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara;

4. CAPO 4 – OFFERTA TECNICA – Criteri a) e b)

4.1. Offerta Tecnica (Peso/Punti complessivo 90)

(Documentazione della busta interna della «Offerta Tecnica»)

La busta dell'Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi riportati al **punto IV.2.1), numeri 1 e 2, del bando di gara**:

- a) gli elementi di valutazione sono i seguenti:

a 1.	Qualità della professionalità desunta da due progetti analoghi , di cui al punto IV.2.1), numero 1, del bando di gara: documentazione grafica e, possibilmente, fotografica o di fotorendering, del predetto numero di interventi, che il concorrente ritenga significativi, per contenuto, qualità e affidabilità, sia per la fase progettuale che per la fase di Direzione, le valutazioni sono effettuate distintamente per ciascuno dei progetti analoghi presentati. L'analogia degli interventi illustrati con l'intervento oggetto dell'affidamento è costituita dalla corrispondenza della parte alfabetica "S.03 ed E.08" dell'individuazione con la sigla alfanumerica "ID Opere" e dal grado di complessità "G" non inferiore a "0,95", con riferimento al precedente articolo 2.2, lettera d);	peso/punti 45
b 2.	Caratteristiche metodologiche, modalità di svolgimento delle prestazioni, di cui al punto IV.2.1), numero 2, del bando di gara: una relazione che illustra le attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse, il valore e i processi innovativi e i tipi di strumentazione, all'organizzazione del servizio, nonché per la redazione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico di che trattasi	Peso/punti 35

b 2.1	Organizzazione dello staff tecnico: indicazione delle risorse umane, con riferimento alla presenza di giovani professionisti, e delle tecnologie e delle strumentalizzazioni utilizzate.	Peso/punti 5
b 2.2	Prestazioni aggiuntive offerte in relazione alla tipologia dell'incarico a base di gara: specificare con puntualità le prestazioni aggiuntive proposte e che il concorrente ritenga significative e maggiormente incidenti sull'attività da affidare.	Peso/punti 5

- b) l'elemento di cui alla lettera a), numero 1, è rappresentato mediante elaborati grafici in numero massimo di 20 (venti) schede in formato A4 ; è ammessa la combinazione tra i due formati nella sostanziale invarianza della la superficie complessiva delle schede;
- c) l'elemento di cui alla lettera a), numero 2, è rappresentato da una o più relazioni per un totale massimo raccomandato di 10 (quaranta) cartelle in formato A4, con non più di 40 (quaranta) righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi, con le seguenti precisazioni:
 - c.1) la relazione deve essere articolata in capitoli o parti distinte per ciascuno dei sub-elementi, in modo da consentirne una leggibilità e omogeneità con immediatezza;
 - c.2) per cartelle si intendono facciate occupate da forme scritte o grafiche;
 - c.3) non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alla relazione;
- d) note in merito alle formalità della documentazione:
 - d.1) le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
 - d.2) gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall'offerente;
 - d.3) in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, deve essere sottoscritta con le modalità di cui ai precedenti punti d.1) e d.2), da tutti gli operatori economici raggruppati;
- e) dall'**Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica** di cui all'articolo 4.2;
- f) l'**Offerta Tecnica** non può:
 - f.1) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
 - f.2) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - f.3) in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- g) all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.5.2.

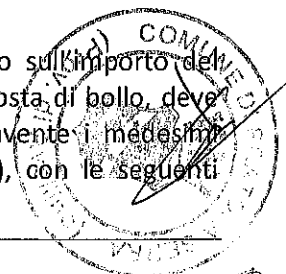
4.2. **OFFERTA ECONOMICA – Criterio c)**

(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica»)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritti agli articoli seguenti.

4.2.1. **Offerta di prezzo (Peso/Punti 10)**

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui all'articolo 2.1, assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui all'articolo 3.2.1, numero 1), con le seguenti precisazioni:



PC

- a) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- b) l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 96, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta;
- c) non sono ammessi ribassi in misura superiore al 30 % (trenta per cento);
- d) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - d.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
 - d.2) deve contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.

PARTE SECONDA

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato M al D.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi articoli da 5.1 a 5.2.2.

5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»

5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione di aggiudicazione di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:

- a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta l'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1. Gli aspetti delle **Offerte Tecniche** che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco.
- b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, mediante il cosiddetto **“confronto a coppie”** con l'impiego di tabella triangolare del tipo seguente:

	B	C	D	E	F	...	N
A							
B							
C							
D							
E							
...							
N-1							

dove con le lettere A, B, C, D, E, F, ..., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire, attribuendo un punteggio che varia da 1(parità), a 2(preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In ciascun casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi di confronto assegnando un punto a entrambe.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun

elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la somma, dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma di valore più elevato e proporzionando a tale somma di valore più elevato, le somme delle altre offerte, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente, da 0 (zero) a 1 (uno), per il sub-peso o per il peso previsto all'articolo 4.1;
- e) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

5.1.2. Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:

- a) anche nel caso nessuna Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, non è effettuata alcuna riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione;
- b) fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5.1.1, lettera e), sono ammesse tutte le Offerte Tecniche che avranno raggiunto il punteggio minimo complessivo pari a peso/punti 65.

5.2. Valutazione della «Offerta Economica»

5.2.1. Elemento Prezzo:

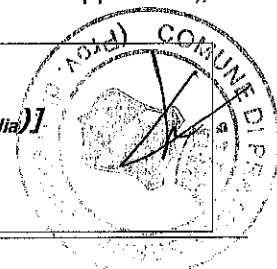
- a) l'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2.1 con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 4.2.1;
- b) al ribasso percentuale sul prezzo:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

Dove:

$$C_i = \text{coefficiente attribuito al concorrente } i\text{-esimo}$$



92

A_i	=	valore dell'offerta (<i>ribasso</i>) del concorrente <i>iesimo</i>
A_{soglia}	=	media aritmetica dei valori delle offerte (<i>ribasso sul prezzo</i>) dei concorrenti
X	=	0,90
A_{max}	=	valore dell'offerta (<i>ribasso</i>) più conveniente

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui agli articoli 6.4.2 e 6.4.3;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 7.2.1;
 - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 7.4.1;
- b) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- c) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.4.1, con almeno 6 (sei) giorni lavorativi di anticipo;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito internet di cui all'articolo 1.3), lettera c);
 - la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutta la documentazione di gara.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

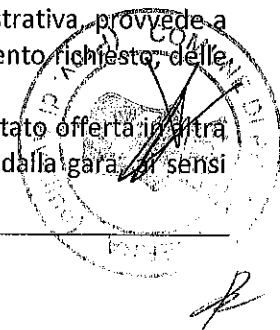
Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.4.1, con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo, dopo aver individuato con un numero progressivo le offerte pervenute nei termini, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;
- b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'**Offerta Tecnica** e della busta dell'**Offerta Economica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- c) ad apporre, sulle buste dell'**Offerta Tecnica**, accanto ad ogni numero una lettera in sequenza coerente con la precedente numerazione, secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.»;
- d) ad apporre all'esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione amministrativa, provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, e di ogni altro adempimento richiesto, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;



- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti;
- d) le condizioni ostative di cui alle lettere b) e c) sono verificate anche per i contratti di rete e i GEIE.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
- b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- d) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
- e) non reca all'esterno l'indicazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- f) non contiene la busta dell'**Offerta Economica** oppure contiene l'**Offerta Economica** fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- g) la cui busta interna dell'**Offerta Economica** presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'**Offerta Economica**, gli offerenti:

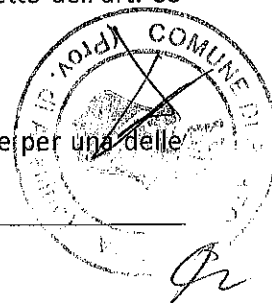
- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 6.1.3;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto confessionarie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- c) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto all'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.2), oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso da quelli ammessi dall'articolo 9.4.2, lettera a);
- d) che non hanno assolto l'obbligo di presa visione degli atti progettuali, richiesto all'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.3).

6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

L'ammissione con riserva sarà subordinata al rispetto del soccorso istruttorio nel rispetto dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

6.2.4. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9, del d.lgs. 50/2016, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3, la Stazione appaltante:



- a) impone all'offerente in corso nella mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione analoga, anche di soggetti terzi, il pagamento della sanzione pecuniaria di **euro 150,00 (centocinquanta)** a favore della stessa Stazione appaltante;
- b) assegna all'offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- c) l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- d) se l'offerente non effettua il pagamento della sanzione di cui alla lettera a), entro il termine di cui alla lettera b), procede all'escussione della cauzione provvisoria; qualora, per qualunque ragione, non sia possibile l'escussione della cauzione provvisoria, procede al recupero dell'importo della sanzione con le modalità e i mezzi previsti dall'ordinamento giuridico.
- e) la sanzione è dovuta nel solo caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente ai sensi dell'art 83, comma 9 quinto periodo, del d.lgs. 50/2016
- f) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del d.lgs. 50/2016 non è possibile attivare l'istituto del soccorso istruttorio

6.2.5. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.4, lettera b);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2006, alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dalla presente lettera di invito.

6.3. Ammissione degli offerenti

6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

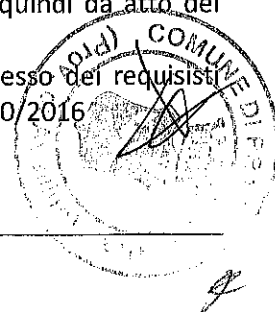
Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 56.

6.3.2. Controllo del possesso dei requisiti

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

Per gare su piattaforma telematiche di negoziazione ai fini del controllo sul possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico professionale si rinvia all' art. 58 comma 3 del d.lgs. 50/2016



6.4. Conclusione della fase di ammissione degli offerenti

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 6.1.1, lettera d), procede ai sensi del successivo articolo 6.5.

6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, ferma restando l'applicazione dell'articolo 6.1.1, lettera d):

- a) procede, in **seduta pubblica**, all'apertura delle buste dell'**Offerta Tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'**Offerta Tecnica**;
- c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame di merito della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui agli articoli 5.1.1 e 5.1.2;
- b) in ogni occasione di sospensione o conclusione parziale delle sedute riservate, il presidente della Commissione giudicatrice provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta Tecnica** nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità propria o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.

6.4.3. Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi ai sensi della precedente lettera b), formulando una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte Tecniche**; a tale scopo:

- a) è applicata la formula prevista dall'allegato M al d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

	$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b$
dove:	
K_i	è il punteggio in graduatoria dell' Offerta Tecnica in esame;
A_i e B_i	sono i punteggi rispettivamente del primo e del secondo elemento di valutazione ottenuti dall' Offerta tecnica in esame;
P_a e P_b	sono il punteggio massimo (peso) rispettivamente del primo e del secondo elemento di valutazione previsti dal bando di gara;

- b) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'**Offerta Tecnica** sono allegate al verbale;

6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'**Offerta Tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 4.1, lettera d), salvo che siano riconducibili con certezza all'offerente;
- b) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
- c) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- d) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi dell'articolo 4.1, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
- e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte



- condizionate o altre condizioni equivocate, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;
- h) che dalla valutazione dell'offerta tecnica non raggiungono il punteggio minimo di 65 punti

6.5 Gestione della «Offerta Economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».

La commissione di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui all'articolo 9.4.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, in **seduta pubblica**, constata e fa constatare l'integrità delle buste dell'**Offerta Economica**, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi del Capo 4, lettera e);
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo articolo 6.5.2;
- f) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

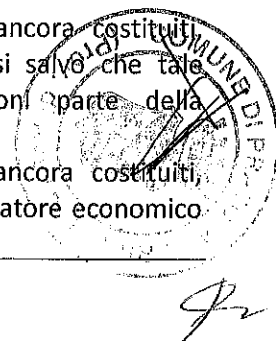
Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera d);

6.5.3. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»:

sono ammesse con riserva ai sensi della successiva lettera b), le offerte:

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione come previsto all'articolo 3.1.2, lettera b), punto sub. b.2);
- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'individuazione dell'operatore economico



mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla documentazione ai sensi dell'articolo 3.1.2, lettera b), punto sub. b.2);

- b) ai sensi dell'art 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sanare le carenze dell'offerta economica.

6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- c) ad archiviare in luogo protetto le buste dell'**Offerta Economica** nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegna gli atti al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

a) ai sensi dell'articolo 97 comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

b) Ai sensi dell'art 97, comma 1 e 4 gli operatori economici possono fornire spiegazioni su prezzi o costi nelle offerte. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

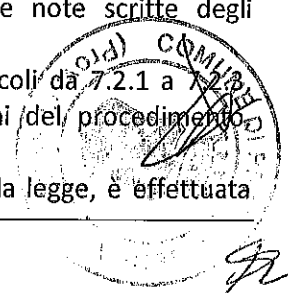
- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 14

7. AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3 avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata



apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 comma del d.lgs. 50/2016, oggetto di esame ai sensi dell'articolo 6.2.6, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Aggiudicazione provvisoria:

- a) Ai sensi dell'art. 32, comma 5 e del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.
- b) La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del d.lgs. 50/2016 è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- c) l'aggiudicazione provvisoria avviene a favore dell'offerta che risulti immediatamente inferiore alla soglia di anomalia di cui all'articolo 6.6, lettera a), oppure, in presenza di meno di 10 (dieci) offerte ammesse, all'offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dell'articolo 7.2 nel caso ricorra la condizione di cui all'articolo 6.6, lettera b);
- e) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- f) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

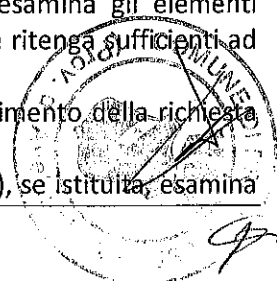
Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente articolo 6.6, lettera a) o lettera b), le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto delle prestazioni offerte;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in **seduta riservata**:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 7.2.3;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina



- gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
 - h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
 - i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di collaborazione con professionisti iscritti agli Albi o agli Ordini, i cui compensi siano inferiori a quelli minimi previsti dall'articolo 6, comma 2, del D.M. n. 143 del 2013, ridotti del ribasso offerto dall'offerente;
 - b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali tale fattispecie è ammessa), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
 - b.3) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.4) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale,
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.2) che, in relazione all'utile, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che le prestazioni siano eseguite perdita o a condizioni economiche che rendono inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione centrale dell'operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);
 - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;

92

- imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso delle fatturazioni dei corrispettivi;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.4) utile d'impresa;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 4.1, come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta **Offerta Tecnica**.

7.3. Aggiudicazione provvisoria:

- a) l'aggiudicazione provvisoria avviene a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa purché, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6.6, lettera a) o lettera b), sia adeguatamente giustificata ai sensi degli articoli da 7.2.1 a 7.2.3;
- b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera d);
 - alla comprova, ai sensi dell'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità di cui all'articolo 7.4.1, del possesso dei requisiti di ordine speciale, relativamente all'aggiudicatario e all'offerente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente in sede di sorteggio ai sensi dell'articolo 6.3.1, o che ricorrano le condizioni per le quali tale verifica può essere omessa;
 - nella stessa occasione la Stazione appaltante può procedere alla comprova dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiesti al precedente articolo 3.2.1;
- d) ai sensi dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

7.4. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016

7.4.1. Verifica dei requisiti ed eventuale mancata comprova o comprova tardiva:

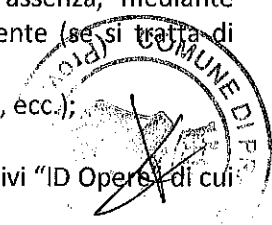
- a) la verifica dei requisiti è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui all'articolo 9.4.1, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni;
- b) la documentazione a comprova dei requisiti è descritta nel successivo articolo 7.4.2;
- c) quando la prova risulti negativa, oppure, se richiesta all'operatore economico non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, o in ogni caso qualora non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede

- all'esclusione dell'operatore economico dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza;
- d) l'offerente è escluso anche in caso di mancata comprova dei requisiti:
- di un operatore economico raggruppato o consorziato, in caso di raggruppamento temporaneo, anche se gli altri operatori economici raggruppati hanno dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto prescritto;
 - di un operatore economico ausiliario.

7.4.2. Documentazione a comprova dei requisiti

La documentazione a comprova dei requisiti è costituita come segue:

- a) in relazione al fatturato in servizi tecnici richiesto al **punto III.2.2) del bando di gara** e richiamato dall'articolo 3.2.2, uno o più d'uno dei seguenti documenti, a condizione che siano idonei a comprovare il requisito:
- per gli operatori economici in forma societaria, copia dei bilanci accompagnati dalla dichiarazione o nota di deposito, con le relative note integrative;
 - per gli operatori economici in forma diversa da quella societaria, copia delle dichiarazioni annuali dei redditi e ai fini I.V.A. accompagnate dalla ricevuta di presentazione o di invio;
 - registri dei corrispettivi, delle fatture ai fini I.V.A., per l'annualità per la quale non sia ancora scaduto il termine per il deposito del bilancio o per la presentazione delle dichiarazioni annuali;
 - se l'operatore economico ha svolto anche attività diverse dalle prestazioni di servizi tecnici richieste dagli atti di gara e dai documenti richiesti non siano rilevabili separatamente gli importi dei predetti servizi, la documentazione deve essere corredata di apposita dichiarazione che indichi separatamente gli importi di fatturato in servizi tecnici da quello relativo alle attività diverse;
 - copia delle dichiarazioni alle casse professionali di previdenza;
 - altra documentazione probatoria indicata dalla Stazione appaltante nella lettera di richiesta;
- b) in relazione ai lavori per i quali sono stati svolti i servizi richiesti al **punto III.2.3), lettera b), del bando di gara** e richiamati dall'articolo 3.2.3, lettera b), per un numero di lavori, tra quelli già dichiarati in precedenza, sufficiente al raggiungimento dei requisiti prescritti, uno o più d'uno dei seguenti documenti, a condizione che siano idonei a comprovare il requisito:
- b.1) in caso di servizi svolti per committenti pubblici: dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- b.2) in caso di servizi svolti per committenti privati: gli atti di cui al precedente punto sub. b.1), ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredata dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori, o da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara se si tratta di servizi di progettazione i relativi lavori devono essere stati eseguiti;
- b.3) dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):
- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.);
 - il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
 - gli importi dei lavori, con la suddivisione in funzione dei codici identificativi "ID Oper" di cui all'articolo 2.2, lettera d);
 - i professionisti che hanno svolto il servizio;
- c) in relazione al lavoro o alla coppia di lavori per i quali sono stati svolti i servizi richiesti al **punto III.2.3), lettera c), del bando di gara** e richiamati dall'articolo 3.2.3, lettera c) (cosiddetti "servizi di punta") è la medesima prevista alla precedente lettera b);
- d) in relazione alle unità di personale tecnico utilizzato richiesti al **punto III.2.3), lettera d), del bando di gara** e richiamati dall'articolo 3.2.3, lettera d), uno o più d'uno dei seguenti documenti, a



condizione che siano idonei a comprovare il requisito:

- per i soci attivi, l'estratto del libro dei soci, la visura della C.C.I.A. o le dichiarazioni trasmesse all'ANAC (ex AVCP) ai sensi degli articoli 254 e 255 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- per i dipendenti il libro unico del lavoro di cui al d.m. 9 luglio 2008, nonché, ove ritenute utili, le denunce o le distinte relative ai versamenti contributivi;
- per i professionisti consulenti iscritti ai rispettivi Albi e muniti di partita IVA, che abbiano fatturato almeno il 50% al progettista dichiarante, la copia del relativo contratto, la copia delle fatture o dei registri fiscali che riportino queste ultime;
- per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, (esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto), la copia del relativo contratto e le distinte dei versamenti contributivi;
- per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulati prima del 24 ottobre 2003 (ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale, 1-5 dicembre 2008, n. 399), la copia del relativo contratto e le distinte dei versamenti contributivi;
- la documentazione deve essere corredata da un prospetto di calcolo dettagliato dei periodi computabili (dalla data di inizio alla data finale del rapporto giuridico con il concorrente) nei quali ciascun soggetto facente parte del personale tecnico è stato utilizzato nelle annualità utili, secondo il metodo impiegato per il calcolo del requisito e descritto al precedente articolo 3.3.3, lettera d), redatto con i criteri e le modalità di cui al seguente schema:

Annualità utile: dal ____/____/20__ al ____/____/20__							
(da ripetere per ognuno dei migliori tre anni tra gli ultimi 10 anni antecedenti)							
Num.	Cognome	Nome	Ruolo (*)	Durata del rapporto		Riduzione part-time (****)	Giorni utili
				Inizio (**)	Fine (***)		
1							
2							
...							
n-1							
n							
X1 =	$\sum (1 \div n)$		Giorni totali nel primo anno Articolo 3.2.3, lettera d), punto sub. d.2)				

Calcolo come descritto all'articolo 3.2.3, lettera d):

X =	X1 + X2 + X3	Giorni totali complessivi nei tre anni
Y =	X / 365	Personale (anni uomo) complessivo nei tre anni
Z =	Y / 3	Personale medio annuo (nel triennio)
(*) Individuare il ruolo tra quelli di cui all'articolo 3.2.3, lettera d), punto sub. d.1). (**) Se la data di inizio del rapporto è anteriore all'annualità considerata indicare come "Inizio" la data di inizio della stessa annualità. (***) Se il rapporto è ancora in corso alla fine dell'annualità considerata, indicare come "Fine" la data finale della stessa annualità. (****) Coefficiente di riduzione per il part-time dei dipendenti (es. se < a 18 ore settimanali = 0,50)		



7.5. Aggiudicazione definitiva

7.5.1. Provvedimento di aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva:

- a) ai sensi dell'art. 32, comma 6 del d.lgs. 50/2016 si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8;
- b) ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del

[Handwritten signature]

possesso dei prescritti requisiti.

7.5.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione definitiva:

- a) l'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.
- b) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del DPR. 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara.
- c) ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) l'aggiudicazione definitiva diventi efficace ai sensi dei punti 7.5.1 e 7.5.2;
- b) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 59/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
- c) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) prima dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95 del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 / di cui all'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
 - la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016
- d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

- r) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.2. Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l'aggiudicazione definitiva, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 8, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dalla presente lettera di invito:
- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;

9.1.2. Altre condizioni:

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del D.P.R. n. 207 del 2010;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 80 del d. lgs 50/2016;
- c) alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000.

9.1.3. Imposta di bollo:

- a) la domanda di partecipazione alla procedura deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione;
- b) la medesima disposizione di cui alla lettera a) si applica anche al foglio dell'offerta economica;
- c) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) o b) non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

9.2. Modulistica disponibile per la partecipazione

9.2.1. Modello «A»: domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell'offerente:

E' riservata all'operatore economico sia che partecipi singolarmente sia che partecipi quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante. Tale modello di dichiarazioni cumulative è articolato nella seguente numerazione, con i relativi oggetti:

- 1) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato



[Handwritten signature]

- e Agricoltura;
- 2) dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016; per le cause di esclusione di cui alle lettere b), c) e m-ter) di detta norma si veda il successivo articolo 9.2.2;
 - 3) dichiarazioni di assenza o presenza dei soggetti cessati e, in caso di presenza, delle relative misure penali irrogate e delle eventuali misure di dissociazione;
 - 4) cause di incompatibilità previste da specifiche disposizioni normative;
 - 5) dichiarazioni in analogia o in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 (protocolli di legalità, patti di integrità e simili);
 - 6) requisito di cui all'articolo 3.2.3, con le eventuali indicazioni dell'attestazione SOA pertinente oppure dei requisiti semplificati di cui all'articolo 90, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010; indicazione dell'eventuale operatore economico ausiliario; indicazione dell'eventuale possesso del sistema di qualità ISO 9001;
 - 7) indicazioni relative alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o mediante rete di imprese o contratti di rete, riservate agli operatori economici organizzati in forma complessa;
 - 8) indicazioni relative ai consorziati, riservate al consorzio;
 - 9) dichiarazione di responsabilità (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo);
 - 10) dichiarazione di responsabilità di cui all'articolo 118, comma 2,
 - 11) indicazione dei recapiti di cui all'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini delle comunicazioni previste

9.2.2. Modelli «B»: dichiarazioni di natura soggettiva:

- a) il modello «B.1» è una dichiarazione che può essere individuale o collettiva; è riservato alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D», se il sottoscrittore della dichiarazione principale non vuole dichiarare l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter); può essere compilato per più persone fisiche, a condizione che per nessuna di loro ricorrano le condizioni di cui alla norma citata;
- b) il modello «B.2» è una dichiarazione esclusivamente individuale; è riservato:
 - alla persona fisica che sottoscrive i modelli «A», «C», «D», se per essa ricorrono una o più condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter);
 - alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D», se per le stesse ricorrono una o più condizioni di cui alla stessa norma;
- c) per le singole persone fisiche i modelli «B.1» e «B.2» sono alternativi.

Ai sensi dell'art. 86 comma 1 e 2 lett. a), le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 80.

Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all'allegato XVII e all'articolo 110.

Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.

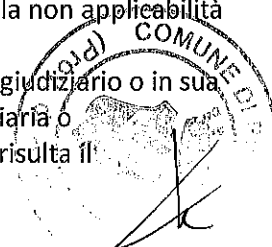
2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:

- a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;

9.2.3. Modello «C»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico consorziato:

Per l'operatore economico consorziato indicato dal consorzio al numero 9) del modello «A». Indica il consorzio che concorre e del quale fa parte. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 1) al numero 5), con riferimento all'operatore economico consorziato. Durr

. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste



dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

9.2.4. Modello «D»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico ausiliario:

Per l'operatore economico ausiliario ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Indica l'operatore economico al quale è prestato l'avvalimento. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 1) al numero 5), nonché i requisiti oggetto di avvalimento, con riferimento all'operatore economico ausiliario.

9.2.5 Atto unilaterale d'obbligo.

9.3. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione

9.3.1. Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell'articolo 3.1.1, lettera d), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

9.4.2. Sopralluogo in sito e presa visione degli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3.1.5 della presente lettera di invito, è **obbligatoria** la visita di sopralluogo in forma non assistita e la presa visione degli atti progettuali da parte dell'offerente, alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:
 - dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'impresa, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA;
 - da un dipendente dell'impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
 - da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui all'articolo 9.4.3, la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le stesse modalità di cui all'articolo 9.4.3, la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora in



sede di gara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;

- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia qualora in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
- f) la presa visione si ha per assoluta in caso di acquisizione degli atti progettuali, oppure con una delle modalità di cui all'articolo 9.4.3;

9.4.3. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il **termine perentorio delle ore 12,30 del giorno 04-11-2016**;

Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 il termine è di quattro giorni.

- b) se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente in forma scritta, anche mediante telefax o posta elettronica (e-mail):

- ☒ - al Responsabile del procedimento;
- ☒ - al recapito di cui all'articolo 1.3, lettera a);
- ☒ - ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

e-mail certificata (PEC):	pratola.utc@asmepec.it
---------------------------	------------------------

- d) l'ufficio di cui alla lettera b) osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:
Lunedì - Venerdì 9.30 – 12.30
Lunedì - Giovedì 16.00 – 18.00
- e) la presente lettera di invito e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet di cui all'articolo 1.3, lettera c), dal quale può essere scaricata liberamente;
- f) l'intera documentazione progettuale è accessibile e disponibile sul sito internet di cui all'articolo 1.3, lettera c), dal quale può essere scaricata liberamente.

9.4.4. Modello per Offerta economica

Il modello per l'offerta economica di cui al Capo 4 è a disposizione degli offerenti unitamente ai modelli di cui all'articolo 9.2.1.

10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto, sede competente, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla ricezione della lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;



Pr

- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
- dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Comune di Malcesine nella persona del sig. Francesco Misdaris
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia

obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 50/2016;
- b) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dall'art. 217 D.lgs. n. 50/2016 ;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;

10.3. Riserva di aggiudicazione

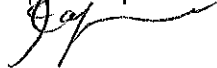
La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95 comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

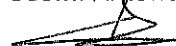
Lì, 17-10-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Pasquale Capone



Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Antonello Pesa



Allegati: modelli per la partecipazione:

A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell'offerente;

A.263 - Allegato comune ai Modelli A, C e D: Elenco dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici e distinta delle unità di personale tecnico utilizzato.

B - Dichiarazioni individuali soggettive (art. 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016):

B.1 - Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;

B.2 - Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;

C - Dichiarazione cumulativa del consorzio;

D - Dichiarazioni cumulative dell'ausiliario;

E - Protocollo di legalità;

Modello di Offerta Economica.

Schema di determina a contrarre.

Atto unilaterale d'obbligo.